

67

# Adunanza del 18 Luglio 1922.

Presiede il Presidente Kingher.

Sono presenti i Consiglieri: Clerici, Guena, Mariotti, Verardo e Longarini, il Direttore Generale Coja e i Sindaci Ceresa e Grasselli.

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Auricchio, Farotti e Rosmini.

Assume le funzioni di Segretario il Consigliere Longarini.

## 1. Comunicazioni.

### a) Situazioni finanziarie.

Il Direttore Generale comunica le seguenti cifre riguardanti la situazione finanziaria e data odierna delle diverse gestioni:

#### 1. Gestione ordinaria:

Cassa Centrale L. 1.876.658,73

---

Esportare L. 1.876.658,73

	Riparto	£. 1.876.658,73
	Saldo c/c Banca d'Italia	„ 1.402.465,71
	Buoni ordinari del Tesoro, valore nominale	„ 111.000.000,00
	<u>Totale parziale</u>	<u>£. 114.279.124,44</u>
2.	Gestione ex Cassa Pensioni:	
	Buoni del Tesoro, val. nom.	„ 32.300.000,00
3.	Gestione rischi ord. di navig.:	
	Buoni del Tesoro, val. nom.	„ 39.350.000,00
4.	Gestione rischi elementari:	
	Buoni del Tesoro, val. nom.	„ 3.000.000,00
5.	Gestione rischi di guerra in una viaggiatore:	
	Saldo c/c Banca d'Italia	„ 12.228.724,45
	Buoni del Tesoro, val. nom.	„ 180.000.000,00
	<u>Totale parziale</u>	<u>£. 192.228.724,45</u>
	<u>Totale Generale</u>	<u>£. 381.157.848,89</u>

b) Produzione 1922 delle Compagnie private e dell'Istituto nazionale.

Il Direttore Generale dà comunicazione delle seguenti cifre riguardanti la produzione delle Compagnie autorizzate e dell'Istituto nazionale

in questi primi mesi del 1922:

1. Le Compagnie, nel periodo dal 1° febbraio al 15 luglio corrente, hanno avuto una produzione di 2900 contratti per un capitale assicurato di 46.191.780;

2. L'Istituto nazionale, nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno u. s., ha avuto il seguente movimento della produzione:

a) proposte presentate n. 11.415 per un capitale assicurato di L. 329.813.324;

b) emissioni polisse n. 13.990 per un capitale di lire 292.830.225;

c) perfezionamenti polisse n. 9.699 per un capitale di lire 199.346.176.

c) Produzione 1921 delle Compagnie autorizzate e dello



70  
Istituto.

Il Direttore Generale  
ha di comunicazione di un  
prospetto contenente l'indica-  
zione, provincia per provincia,  
della produzione dell'Istituto  
e di quella delle Compagnie  
concorrenti, nel quale sono  
poste in rilievo le differen-  
ze della maggiore produ-  
zione conseguita dall'Isti-  
tuto in quasi tutte le pro-  
vincie. Mette in evidenza che  
nel 1921 il capitale medio  
per polizza assicurata dall'I-  
stituto nazionale è di L. 47.868,  
contro un analogo capitale  
medio delle Compagnie di  
L. 24.197, osservando che questa  
differenza di cifre sta a provare  
che l'Istituto è penetrato  
meglio delle imprese private,  
nelle classi sociali più  
modeste. Aggiunge che il  
prospetto in esame è un pri-

mo lavoro di più larghe e complete statistiche che include di compilare a riguardo della produzione per approfondire il confronto fra l'attività che in ciascuna provincia svolgono gli agenti delle Società autorizzate e quelli dell'Istituto e soprattutto per stabilire la capacità di rendimento di ogni singola provincia.

d) Bilancio contabile dell'esercizio 1921.

Il Direttore Generale presenta il Bilancio contabile, stato attivo e passivo e conto perdite e profitti, dell'esercizio 1921. Avverte che ha esaminato tale bilancio con speciale interesse avendo di mira il collegamento d'esso col Bilancio Sociale che, fa presente, sarà prou-



72  
to per il prossimo mese di  
agosto e di settembre. Ma  
resta il proposito di pubbli-  
care un unico documento  
contenente la parte conta-  
bile e la parte tecnica come  
è in uso presso le Compagnie  
e aggiunge che può ha-  
ver credito opportuno di dar  
comunicazione al Consiglio  
del detto Bilancio contabile  
per permettere ai Signori  
Sindaci di avviare il loro  
trame.

Accennando al conte-  
nuto del bilancio, - comunica  
che l'introito dei premi è  
asceso a 178 milioni circa e che  
l'incremento patrimoniale,  
costituito in parte da riserva  
e in parte da utili, ha rag-  
giunto la cifra di 130 milioni.

Il Consiglio preside  
atto della presentazione  
del Bilancio contabile del.

43

l'esercizio 1921 e delibera di  
darne subito comunicazione  
ai Giudici.

e) Comunicazione del Mini-  
stero sul Bilancio tecnico 1920.

Il Direttore Generale  
da comunicazione di una  
lettera in data 1 corrente,  
n. 13971, con la quale il  
Ministero per l'Industria  
e il Commercio accusa  
ricevuta del Bilancio tec-  
nico al 31 Dicembre 1920 e  
ha parole di compiaci-  
mento sia per lo svilup-  
po dell'Istituto, sia per  
la sollecitudine della  
compilazione dei bilanci  
e per i propositi manife-  
stati al riguardo per l'av-  
venire.

f.) Imposta Ricchezza Mobile  
sulle indennità di carattere fisso:

Il Direttore Quirio  
 le comunica che col nuovo  
 Regolamento Interno e col  
 nuovo quadro degli stipendi  
 del personale alcune inden-  
 nità di carattere temporaneo  
 sono state soppresse ed altre  
 invece sono diventate di  
 carattere fisso, e non si  
 ha dubbio che su queste  
 debba quindi esser applica-  
 ta l'imposta di ricchezza  
 mobile.

Tenuto conto però  
 che la misura delle in-  
 demnità è stata stabilita  
 senza badare a tale fat-  
 cidio e che in molti casi  
 dette indennità rappresenta-  
 no la differenza di stipendio  
 fra diversi gradi, il Direttore  
 Quirio esprime l'avviso  
 che per quanto riguarda  
 la R. M. le indennità pos-  
 sano esser considerate alla

stessa che segue dello stipendio  
e cioè che l'imposta sino  
al 10% possa rimanere a  
carico dell'Istituto sotto  
forma di caro viveri.

Primo di impostare  
le disposizioni relative,  
crede però necessario di comu-  
nicare quanto sopra all'On.  
Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio prende  
atto, consentendo nella in-  
serpretazione e nella soluzio-  
ne indicate dal Direttore  
Generale.

g) Doppio mese ai Capi di Ser-  
vizio -

Il Direttore Gene-  
rale comunica che in  
occasione dell'applicazione  
della deliberazione dell'On.  
Consiglio relativa al com-



76  
penso di gratificazione di  
metà d'anno al personale,  
con nota suppletiva l'uffi-  
cio di contabilità ha pro-  
veduto perché oltre lo stipen-  
dio corrente ed il caro viveri  
venisse inclusa anche l'in-  
demnità di carica di carattere  
fisso.

Poiché la deliberazione  
del Consiglio accennava esclu-  
sivamente a stipendio e  
caro viveri, poteva supporre  
che si fossero volute escludere  
le indennità dal computo in  
questione.

In tal caso il Segreta-  
rio Generale, il Capo di Gabi-  
netto, l'Attuario Capo ed il  
Capo Ragioniere rispetto ai  
Capi Servizi, ed i Capi Ufficio  
rispetto ai Capi Reparto, ve-  
nivano a trovarsi in identiche  
condizioni di compenso.  
Accenna che nell'esame

della questione prospettatagli dai più valorosi collaboratori non ha ritenuto di dare una interpretazione restrittiva ed ha quindi accolto facilmente il loro punto di vista, trattandosi di riconoscere in modo speciale i servizi più delicati e le prestazioni di opera più intense da parte dei principali collaboratori della Direzione.

Osserva che, d'altra parte, di fronte alla somma complessiva di oltre lire 600.000, gli è sembrato che la cifra di L. 3.294 non dovesse costituire ostacolo e dar corso in un senso lato al provvedimento e che permettera di differenziare l'attività ed il buon volere dei funzionari migliori sui quali gravano le maggiori responsabilità.



48  
Il Consiglio approva  
le disposizioni prese dal  
Direttore Generale

b) Risposta all'articolo del  
Giornale d'Italia dal titolo "Della  
burocrazia e degli Horti Maximorum"

Il Direttore Generale  
comunica che è recentemente  
apparso un articolo sul  
"Giornale d'Italia" nel  
quale si fa indiretto riferimen-  
to alle trattative dell'Isti-  
tuto per l'acquisto del ter-  
reno della Villa Massimo. In  
tale articolo si muovono ap-  
punti all'Istituto sul nume-  
ro degli impiegati e sulla even-  
tualità di future offese alle  
belle arti e artistiche di Roma.  
Egli fa presente l'opportuni-  
tà di dare una immediata rispo-  
sta. Aggiunge che è propenso  
a rispondere, per quanto  
alieno da polemiche, purchè

74

non solo l'Istituto ha facile modo di difendersi dagli addebiti; ma può approfittare dell'occasione per mettere in evidenza la sua importanza e la varia attività che ha svolto.

Il Direttore dà lettura della risposta che ha abbozzato, risposta che viene unita al presente verbale (all. n. 1).

Il Consiglio prende atto.

°°°  
i) Sinistro piroscabo "Onoria"

Il Direttore Generale comunica che sono stati fatti dei rilievi all'Istituto, per mezzo di diversi giornali; e riguardo della condotta che ha tenuto nella nota sentenza per sinistro "Onoria" la Compagnia sui giornali.

tende a intensificarsi ed  
 incomincia ad avere un  
 sapore politico. Egli pertan-  
 to, dopo aver informato il  
 Comitato Permanente, ritiene  
 doveroso di fare una detta-  
 gliata esposizione dei fatti e  
 legge la relazione preparata  
 dal competente Ufficio Ararie,  
 relazione che viene unita al  
 presente verbale (all. n. 2).

I dati contenuti nella  
 detta relazione che, salvo uno,  
 di cui dirò, rispondono rigo-  
 rosamente al vero, il Direttore  
 Generale ritiene di farne segui-  
 re altri riguardanti più pro-  
 priamente le fasi del procedi-  
 mento penale, le circostanze  
 venute alla luce circa la do-  
 sità dell'affondamento e cir-  
 ca infine la rettitudine di  
 tutta la condotta dell'Istitui-  
 to.

Deve, come ha detto più



sopra correggere un dato di fatto contenuto nella relazione dell' Ufficio Avvie. L' istruzione eseguita presso la Capitania di Porto di Messina si chiuse con declaratoria di non luogo a procedere.

Il Procuratore del Re di Catania fu invece investito dell' affare dietro denuncia di certo Sig. Maionico Ispettore delle "Generali Telesia" il quale, qualunque poi sia stata la sua condotta per altri riguardi (e per cui pendono contro di lui oggi due procedimenti) ebbe relativamente all' affondamento dell' "Onoria" ad accertare importantissime circostanze. In un secondo momento e dopo nuove indagini, il Lloyd Italiano si costituì parte civile col patrocinio dell' On. Parisiani e dell' On. Gasparisi e c.



questa costituzione, si asso-  
cio poi l'Istituto Nazionale  
delle Assicurazioni.

Le ragioni per cui  
si ritenne di associarsi alla  
costituzione di parte civile  
furono di doppia indole: d'in-  
dole economica, in quanto  
l'Istituto Nazionale si  
trova ad essere, come si è  
visto, l'ente di gran lun-  
ga più interessato nel si-  
nistro? d'indole morale  
in quanto di fronte ad un  
delitto di tale natura parve  
che un Istituto di Stato,  
seppure riassicuratore, non  
potesse rifiutare il suo po-  
tente aiuto allo scoprimen-  
to della verità e alla perse-  
cuzione dei presunti rei.

Il Direttore Generale  
vorrebbe poter dare comuni-  
cazione allettando della  
gliata all'On. Consiglio, del

cumulo di circostanze scrisse:  
 me emerse sulla dolosità del  
 l'affondamento dell' "Ouvria":  
 nulla di più interessante di  
 una lettura della pregiatissi-  
 ma memoria a stampa  
 presentata al Giudice istrut-  
 tore e al Procuratore del Re  
 di Roma dai patrocinari  
 del Lloyd Italiano e dell'I-  
 stituto. Ov. Parisilari, Marche-  
 sano, Lombardo Judelicato  
 e Fasanisi. Alla lettura  
 di tale memoria prendereb-  
 be troppo tempo. Da essa  
 emergono circostanze gra-  
 vissime e documentate che  
 confermano la corrità del  
 capitano Gomis degli Arma-  
 tori Saitra e Campagnii di  
 alcuni caricabari quali i Cepe-  
 lli, i Lattes ecc. In sostanza  
 coll'affondamento dell' "Ouvria"  
 non solo si mirava a locu-  
 plerarsi delle ingenti somme



assicurate sul corpo e sui nodi  
 a guadagnare (siccome il corpo,  
 vecchia carcassa, non valeva  
 forse oggi il messo milione e  
 i nodi a guadagnare o non  
 esistevano o raggiungevano  
 una miserevole somma) ma  
 si mirava, di pieno concerto,  
 da questa associazione a delin-  
 quere, e incassare altri parec-  
 chi milioni assicurati su merci  
 non caricate e di valore addi-  
 rittura infimo. Si assicura-  
 rono ad esempio autoveicoli  
 per parecchi milioni mentre,  
 come può accertarsi, non si  
 trattava che di vecchi camion  
 sui erano stati tolti perfino  
 i carburatori.

Il procedimento penale,  
 instaurato a Catania, pa-  
 stia del Capitano Comis, eb-  
 be faticosa audatura. Cullina  
 a Catania fu ordinato e man-  
 tenuto l'arresto del Comis e

sarebbe certo stato ordinato quello del Laitta e complicità se, ad istanza della Difesa del Comis non fosse stata accettata, per scusare l'autoquadio, la incompetenza del Magistrato inquirente di Catania, incompetenza ammessa dalla Sezione d'accusa. E il processo fu rinviato a Roma.

Quando il processo giunse a Roma per la prosecuzione della istruttoria, venne presentata dalla difesa Comis una domanda di escarcerazione sotto il profilo che fossero venuti a mancare gli indizi durante la istruttoria. Una simile istanza era stata già rigettata a Catania, ma il Procuratore del Re di Roma fece una requisitoria nella quale, con



poche parole, disse che la  
 difesa aveva ragione e chiese  
 la scarcerazione. Il Giudice  
 Istruttore respinse, e nonostan-  
 te, la domanda della difesa  
 Commis. Questa ricorse in ap-  
 pello, in Sezione di Accusa, la  
 quale confermò la ordinan-  
 za del Giudice Istruttore  
 dicendo tra l'altro che  
 troppo affrettatamente il  
 Procuratore del Re aveva  
 chiesto la scarcerazione. La  
 Sezione di Accusa poi dimo-  
 strò che esisteva un insieme  
 di elementi di prova della  
 colpevolezza del Commis ed  
 aggiunse che, a proposito  
 degli automobili Ceppetelli;  
 si rilevavano indizi per ri-  
 tenere che egli fosse un pre-  
 stanone degli amatori. In  
 tal modo la Sezione di Ac-  
 cusa indicò all'Istruttore  
 la via da seguire, che era

Si elevare la rubrica contro  
 gli armatori ed i loro complici caricatori.  
 Comato il processo  
 innanzi al Giudice Istrut-  
 tore questi dichiarò che  
 pure esentori in processo  
 parecchie denuncie contro  
 caricatori ed armatori  
 per sentate buffe e per  
 falsi, non poteva procede-  
 re in quanto il procurato-  
 re del Re non ne ave-  
 va fatto la richiesta  
 e la legge di procedura  
 penale dà solo a quest'ul-  
 timo la facoltà di pro-  
 muovere l'azione penale.  
 Lo stesso Giudice Istrut-  
 tore dichiarò che egli  
 avrebbe proposto specifi-  
 camente al Procurato-  
 re del Re i delitti per  
 cui si doveva procedere  
 ed infatti lo fece. Ma  
 qui avvenne un nuovo



fatto: il sostituto Procura-  
 tore del Re che aveva fatto  
 la requisitoria deplorata  
 dalla Sezione di Accusa,  
 abbandonò le carte ed il  
 processo bruciò al Procura-  
 tore del Re capo per l'as-  
 sequazione del nuovo Sosti-  
 tuto. Sono passati oltre  
 due mesi e mentre il  
 nuovo Sostituto non  
 è stato nominato, il pro-  
 cesso ha dormito poiché  
 gli atti sono stati sempre  
 firmati dal capo che  
 non ha mai promosso  
 l'azione penale per i  
 reati opinati dal Giudice  
 Istruttore, sicché tutto  
 dorme i suoi sonni tran-  
 quilli. Inutile dire che la  
 Corte di Cassazione ha  
 rigettato il ricorso avve-  
 so la ordinanza della  
 Sezione di Accusa. Ma



tutto non finisce. Perché  
 si viene ora a conoscere che  
 il Giudice Istruttore, di fronte  
 alle resistenze della Procura  
 del Re, vedendosi impossibilitato  
 ad agire ha di sua spontanea  
 volontà elevata di causa  
 alla Cassazione il conflitto  
 di competenza. E' ormai  
 certo, per quanto non ancora  
 di pubblico dominio, che  
 la Cassazione, ritenuto il  
 conflitto di competenza, rinvierà  
 la prosecuzione del  
 processo di nuovo a Catania:  
 del quale rinvio non possiamo  
 siamo, tuttavia, dolerci fin-  
 ché presso la Procura e  
 il Magistrato inquirente  
 di Catania si può sperare  
 di trovare migliore energia  
 o minore riluttanza di  
 quelle sperimentate avanti  
 il Magistrato di Roma.

Il Direttore Generale si chiede



De ora se la condotta dell'Istituto si possa in buona fede prestare o critiche.

L'Istituto, come gli assicuratori diretti, di fronte al procedimento penale, aveva già una sufficiente e fondata ragione per negare, intanto, ogni pagamento. L'Istituto ha negato invece il pagamento di caricatori contro cui sono inoltrati gravi di dolo ed ha accorsentito, in ultimo, il pagamento o quelli di nota buona fede e solvibilità, sotto cautelandoni con una clausola di ripetizione di indebito per il caso che dall'odierno procedimento penale o da quelli che potranno in sede civile essere sperimentati, si ammetta, per gli assicuratori il giusto diritto di rifiutare il pagamento anche ai caricatori di buona fede.

Certi questa che non si nega essere di natura delicata e sottile, ma che non può certo a priori e in così difficile materia, ritenersi per assurda e che in ogni modo è doverosa tutela degli interessi dell'Istituto era necessario non abbandonare.

Alla questa tesi, è in genere la condotta dell'Istituto, hanno formato e formano oggetto di attacchi furibondi nella stampa.

Di nuovo a questa campagna l'Istituto crivette fin qui di tacere. Alla oggi, perdurando essa, il Direttore Generale crede che si debba intervenire con una breve e obbiettiva comunicazione che metta a posto le cose.

Il Direttore Generale dà quindi lettura di una lettera da inviarsi in



giornali (v. all. n. 3)

Il Direttore Generale crede che l'On. Consiglio di Amministrazione vorrà esultare, del suo autorevole assenso, la linea di condotta fin qui tenuta, che fu unicamente ispirata alla più rigida correttezza e alla più doverosa tutela dei diritti e degli interessi dell'Azienda statale.

Giusta in evidenza la necessità che i giudizi contenuti nella lettera ai giornali siano la trascrizione letterale dei pronunciati dell'Autorità Giudiziarie, e affermata la infondatezza e il metanismo delle pubblicazioni il Consiglio appura la linea di condotta seguita dal Direttore Generale.

2. Storno di addebito all'Agente Generale di Salerno.

Il Direttore Generale legge la seguente relazione del Servizio scio:

Il 17-1-22 moriva, in Salerno il Signor Meoscato Filippo assicurato con polizza vita intera a premi vitalizi, emessa dalla Fondiaria, per il capitale di L. 30.000 contro il pagamento di un premio pagabile a rate semestrali scadenti l'11 maggio e l'11 novembre di ogni anno.

Denunciato il sinistro il competente ufficio dovette rilevare che le quitte scadute l'11 maggio e l'11 novembre 1921 erano state rispettivamente incassate il 25 luglio e il 29 dicembre: cioè prima della



morte dell'assicurato, ma dopo trascorsi i termini di mora concessi dalle polizze della Fondiaria. Conseguentemente la Direzione Generale addebito all'Agente Generale di Salerno la somma di L. 19892,20 rappresentante la differenza fra il valore di riduzione della polizza e il capitale assicurato.

L'Agente di Salerno, e' doveroso riconosciuto, nonostante il non indifferente addebito, diede subito corso alla liquidazione regolarizzando con la situazione e con gli aventi diritto. Successivamente nella forma piu' riguardosa ed ossequiente verso la Direzione Generale egli ha esposte (all. 1) le ragioni per le quali crede che l'addebito deve essere revocato.



Le osservazioni dell'Agente meritano di essere prese in considerazione soprattutto perché la questione assume un carattere che esorbita dal caso speciale ed investe un indirizzo generale di cose.

Le condizioni delle polizze dell'Istituto stabiliscono all'art. 5 par. 3° che "entro 4 mesi dalla scadenza delle rate di premi insolute l'assicurato ha diritto alla riattivazione della polizza col solo pagamento della quota insoluta ed i relativi interessi".

Questa liberale concessione, che permette il ri-tiro della quietanza, dopo 4 mesi dalla scadenza, senza visita medica e quindi anche quando l'assicurato fosse in pericolose condizioni di salute, dovrebbe, a stes-



Lo rigore applicarsi ai soli assicurati diretti; essendo i contratti del portafoglio preconstituito, disciplinato ciascuno da particolari condizioni.

Ma se ciò è in teoria, non avviene in pratica. In pratica avviene invece che oramai gli Agenti considerano i contratti come emessi tutti dall'Istituto, e quindi applicano ai pagamenti dei premi tutte le disposizioni che la Direzione Generale emanava tenendo principalmente presente i contratti del portafoglio diretto, che è quello che interessa di più perché destinato a crescere mentre quello ceduto dalle Compagnie è destinato a sparire.

D'altronde non solo le Agenzie, ma anche la

Direzione Generale per inevitabile semplificazione amministrativa, in quanto riguarda le quietanze, non distingue tra quelle dei contratti dell'Istituto e quelle delle polizze delle Compagnie: mentre invece per l'invio di esse all'incasso presso le Agenzie, dovrebbero usarsi speciali sollecitudini, secondo conto appunto dei termini più o meno brevi, di mora. Invece, nessuna distinzione è fatta e quindi è naturale che gli Agenti, specie quelli che come quello di Salerno, assunsero le Agenzie non dall'invio, ritengono effettivamente che le identiche agevolazioni concesse agli assicurati del portafoglio diretto, che è il principale, siano da estendersi a

quelli del portafoglio pre-  
 costituito, che è l'accessorio,  
 ha piena buona fede  
 dell' Agente di Salerno e  
 anche confermata da un  
 particolare che non è tra-  
 scribibile: che egli cioè  
 non ebbe mai comunica-  
 zione del prospetto in cui  
 erano indicati i termini  
 di decadenza per mancato  
 pagamento dei premi, delle  
 varie Compagnie: tale  
 prospetto infatti fu distri-  
 buito in un'epoca in cui Pa-  
 rone non aveva assunto  
 ancora l' Agenzia.

Semberebbe quindi oppor-  
 tuno che sia per le ragio-  
 ni suddette, sia per la corret-  
 tezza e la deferenza mostra-  
 ta dall' Agente di Salerno,  
 sia infine perche il sini-  
 stro riguarda una polis-  
 sa con oltre 14 anni di

autidurata (fu emessa infatti nel quinquennio 1908) la richiesta dell'Agente di Galerio, circa lo storno dell'addebito fat-  
to gli, debba essere accolta.

È sarebbe opportuno in tale circostanza che l'amministrazione risolvesse radicalmente la questione, deliberando che per il pagamento dei premi gli assicurati dell'Istituto diretti, e per contratti ceduti, siano regolati dalle disposizioni del succitato art. 5 capov. 3 condizione di polizza: abbiano cioè tutti il diritto di ritirare le quietanze entro 4 mesi dalla scadenza - col solo obbligo del pagamento degli interessi. Una siffatta decisione non solo produrrebbe - specie in questo momento - ottima impres-

100

sione, ma semplificherebbe  
le pratiche di liquidazione  
unificando per tutte le poliz-  
ze l'esame relativo alla rego-  
larità dei pagamenti.

Il Direttore Generale  
aggiunge che il Comitato  
Permanente, non avendo  
riconosciuto l'opportunità di  
estendere automaticamente  
le clausole molto liberate  
dell'Istituto riguardante  
il periodo di mora alle  
polizze delle Compagnie che  
hanno ceduto il portafoglio,  
ha espresso l'avviso, come egli  
stesso ha proposto, di richiamare  
l'attenzione dei Signori Agenti  
Generali sui diversi periodi  
di mora stabiliti dalle  
polizze, a conferma di pre-  
cedenti disposizioni.

Su conforme delibe-  
razione di Comitato per-  
manente, adottata nell'adu-

morosa dell' 11 corrente, il Consiglio delibera:

a) di non estendere alle polizze delle Compagnie private la clausola liberale delle polizze dell' Istituto riguardante il periodo di mora;

b) di richiamare l'attenzione degli Agenti sui diversi periodi di mora delle polizze delle singole Compagnie;

c) di autorizzare lo storno dell' addebito di L. 19892,20 fatto all' Agente di Salerno.

3. Causa Germani.

Il Direttore Generale legge la seguente relazione:

Il Comitato Permanente, che fu il Giudice Istruttore nel procedimento disciplinare a carico del Signor Piero Germani, e



che in seguito ai risulta-  
ti dell'istruttoria e alle  
relazioni del Direttore Ge-  
nerale, propose all'On.  
Consiglio di Amministra-  
zione la rescissione del  
contratto d'impiego per  
colpa del funzionario in-  
quisito, non ha certamen-  
te bisogno che si ricordino  
tutte le fasi della questione  
Germani.

Contro la declaratoria  
di decadenza e il provvedimento  
pronunciato a suo  
carico dall'Istituto, il  
Germani si appellò al  
giudizio del Magistrato  
ordinario. Affidava, il  
Germani, la difesa delle  
sue ragioni, all'avv. Giusep-  
pe Gregoraci, più noto come  
reputato penalista, uomo  
d'indole battagliera e non  
dissueto a portare anche

nelle contestazioni civili; e  
metodi sensazionalisti del pro-  
cedimento penale.

L'Istituto, come di  
regola, affido' la difesa dei  
suoi diritti all'Avvocatura  
Generale e piu' specialmen-  
te al Comm. Carretto, sorti-  
tuto Avvoc. Generale e na-  
turalmente per il tramite  
e con l'assidua collabo-  
razione del competente  
Servizio interno.

Dopo i soliti differi-  
menti, avendo la difesa  
avversaria, sollecitata  
la discussione della causa,  
questa fu posta in relazio-  
ne per il giorno 26 giugno  
u.s. La difesa dell'Isti-  
tuto aveva, con ogni cura,  
e con scambio assiduo di  
interi con l'Avvocatura e  
il Servizio legale interno,  
preparato, per tale giorno,



la documentazione necessaria e la comparsa conclusiva. Ma, con sorpresa, la difesa avversaria non fu altrettanto diligente. Così la causa dovrà nuovamente rinviarsi, né potrà essere spedita se non trascorso il periodo feriale.

Quasi contemporaneamente a tali fatti, il signor Germani si rivolgeva all'Avv. Carretto proponendo un compromimento amichevole della vertenza, e di queste proposte il Comm. Carretto dava sollecita comunicazione alla Direzione dell'Istituto, per avere norma sulla condotta da seguirsi. E appunto perché le decisioni dell'Istituto potessero tener conto di ogni opportuno elemento di giudizio, l'Avv. Generale fu invitata ad esprimere

per iscritto la sua opinione.  
Rispose l'Intendenza con let-  
tera 30 giugno u.s.

Fu sostituita l'Inten-  
danza. Generale pensa che la  
causa di cui si tratta dovreb-  
be, con ogni probabilità, aver  
esito favorevole per l'Istituto.

Non nasconde, tuttavia, che  
tale esito, nonostante ogni  
più diligente cura, non può  
garantirsi, che si possa otte-  
nere, senza sconfinamenti  
e fuorviamenti in questio-  
ni di carattere delicato, in  
confronti e richiami di  
precedenti e in strascichi  
di natura penale, che  
riaprono incresciosi dibat-  
titi, che possono, con la  
pubblicità, danneggiare il  
buon andamento del ser-  
vizio: opinione espressa che  
viene, sostanzialmente, condi-  
vise dal competente Servizio



interno, sebbene questo risonga piuttosto eccessiva qualunque delle preoccupazioni dell'Avvocatura. Certo è facile supporre che l'avversario, per necessità di causa e per la stessa sua natura, non lascerà intentato alcun mezzo, compreso quello della pubblicità, per allargare il terreno della disputa e portare la disputa stessa su un campo di merito e anche di pettegolerio, se pure tale sua fatica debba essere destinata a sterilità di risultati.

Il Direttore Generale, tenuto conto delle opinioni espresse e più della convenienza di non accennare staccichi di eventi incresciosi, crede che un rifiuto categorico alle proposte di un'amichevole soluzione della vertenza, non

sia consigliabile. Circa la misura del compenso eventuale da accordarsi è ben lungi dal credere che la somma ventilata dal Germania (L. 50.000) possa formar base di trattative e ritiene che, se mai, il compenso da accordarsi dovrebbe aggirarsi circa sulla metà di tale somma. E circa le modalità, riconoscendone tutta la delicatezza, osserva che a nessuna definizione bonaria potrebbero accostarsi la quale importasse comunque una riapertura di discussione o un mutamento o una modificazione del giudizio fatto dall'Istituto.

In ogni modo, poiché mai come in questo caso, le forme assumono un valore sostanziale, il Direttore Generale osserva come una



Decisione di massima, anche favorevole che oggi si prendesse, dovrebbe pur sempre essere subordinata alla possibilità di definire la vertenza in modo assolutamente favorevole e soddisfacente per l'amministrazione dell'Istituto.

Qualora l'Iu Comitato ritenga di dover rifiutare, a priori, le avances del Germani, delle formalità, delle modalità e della misura della definizione, potrà darsi incarico al Servizio interno competente e al Comm. Carretto che dovranno poi riferire per ogni ulteriore e definitiva risoluzione.

Il Direttore Generale fa presente che il Comitato, nella sua adunanza dell'11 corrente ha deliberato di non prendere decisioni, riferendo la questione al



Consiglio

Sulla questione preu-  
dono brevemente la parola il  
Vice Presidente Verardo e il  
Consigliere Clerici, il secondo  
mettendo in evidenza sopra-  
tutto l'oculaterza con la  
quale a suo tempo ha  
indagato il Comitato  
Permanente, il primo osser-  
vando che fatti gravi quan-  
to quelli emersi per Ger-  
mani sono senza prece-  
denti nell'Istituto.

Il Consiglio, all'u-  
nanimita, delibera di non  
avviare trattative di tran-  
sazione.

4. Nomina di otto applicati in  
esperimento.

Il Direttore Generale  
comunica quanto segue:

Fra gli aspiranti ad



impiego vi sono i Sigg.:

Santilippo Domenico di anni 23,  
 ex combattente, fornito del di-  
 plovno di capitano di lungo  
 corso equipollente alla licenza  
 d' Istituto Tecnico;

Naymo Vincenzo di anni 24,  
 ex combattente, fornito di  
 licenza liceale;

Donomo Gaspare di anni  
 36, ex combattente, e legio-  
 nario fumano con pensio-  
 ne di nona categoria che  
 ha seguito gli studi classici  
 senza però conseguire comple-  
 ta la licenza liceale;

Bellia Roy. Enrico di anni  
 26, ex combattente con pen-  
 sione di decima categoria,  
 fornito di diploma di re-  
 gisniere;

Bulgarini Alberto di anni  
 25, ex combattente, laureando  
 in ingegneria;

Falamara Giuseppe di anni

ni 24, esc combattente, fornito di licenza tecnica;

Rontigliano Giuseppe di anni 26, esc combattente, fornito di licenza tecnica e di licenza di secondo grado dell'Istituto Industriale (arte meccanica);

Salvatori Giovanni di anni 30, esc combattente che ha frequentato il terzo corso ginnasiale ed ha conseguito il diploma del corso pratico di avviamento al commercio istituito dall'Opera Nazionale per i Combattenti.

Fatta eccezione per il Sig. Bonanno che ha superato i limiti di età e del Sig. Salvatori che non ha il titolo di studio specificatamente voluto dal Regolamento, Interni, tutti sono forniti dei requisiti prescritti dal Regolamento.



112  
predetti.

Al Sig. Bonomo però, essendo egli un invalido di guerra, può essere applicata l'eccezione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 2 del Regolamento secondo la quale il limite massimo di età, può essere protratto al 39° anno e nei riguardi del Sig. Salvatori può considerarsi che il corso di avviamento al commercio da lui seguito, unitamente alla frequenza del 3° corso ginnasiale siano titoli equipollenti ad una licenza tecnica.

A coprire pertanto i posti fatti vacanti nel personale in questi ultimi tempi, si propone all'On. Consiglio di Amministrazione la nomina degli aspiranti predetti, ad applicati in esperimento con effetto dal

1° agosto p. r. corrispondendo ad essi una retribuzione mensile di L. 200. (Duecento) ed una indennità mensile di caroviveri di pari somma oltre l'aumento portato dalla revisione trimestrale del caroviveri stesso ed assegnando i Sigg. Bulgarelli Alberto e Bellia Enrico al Servizio di Contabilità ed i Sigg.: Salvatori Giovanni, Rustigliano Giuseppe, Galimare Giuseppe, Bonomo Gaspare, Raymo Vincenzo e Sauffilippo Fusio, all'Azienda Solisse Combattenti.

Su conforme parere del Comitato Generale, espresso nell'adunanza dell'11 corrente, il Consiglio approva la nomina ad applicarli in esperimento dei signori Bulgarelli Alberto, Bellia Enrico, Salvato



ri Giovanni, Rusigliano Giuseppe, Palamare Giuseppe, Bonomo Gaspare, Raymond Vincenzo e Sanfilippo Antonio alle seguenti condizioni:

- a) retribuzione mensile L. 200.
- b) indennità mensile di caro-viveri in uguale misura della retribuzione, oltre gli aumenti eventuali per le revisioni trimestrali.

5. Concessione di aspettativa all'applicata Irene De Rosa.

Il Direttore Generale comunica quanto segue:

La Signorina De Rosa Irene applicata di ruolo, in servizio all'Istituto in qualità di ausiliaria dal 2 marzo 1914, passata in esperimento il 1° gennaio 1920 e confermata in ruolo dal 1° gennaio 1921, dovrà proficuamente continuare



matrimonio nel qual caso, a  
termini di quanto dispone  
l'art. 11 del Regolamento In-  
terno, il contratto d'impiego  
rimarrà rescisso di diritto.

In analogia a quanto  
è stato disposto per casi con-  
simili, si propone all'On.  
Consiglio di Amministratio-  
ne, di:

a) concedere alla pre-  
detta signorina un perio-  
do di aspettativa per ragioni  
di famiglia, dal 1° luglio p.r.  
al 30 settembre p.r. (art. 47  
del Reg. Int.).

b) corrispondere l'inden-  
nità di cui all'art. 11 del Re-  
golamento Interno, nella  
misura corrispondente al  
periodo di prestazione del  
servizio presso l'Istituto  
come applicata, computan-  
do in tale periodo l'anno di  
esperimento, e cioè dal 1° gen.



naio 1920 al 1° Luglio p. r.  
 Data di inizio del periodo  
 di aspettativa, qualora entro  
 il 30 settembre p. r. la si-  
 gnorina provi di essere passa-  
 ta a morte, mediante pro-  
 duzione del certificato dello  
 Stato Civile.

In conforme parere  
 del Comitato Permanente,  
 espresso nella sua adunan-  
 za 11 corrente, il Consiglio  
 approva la concessione del-  
 la richiesta aspettativa alla  
 Signorina Irene De Rosa,  
 alle condizioni sopra indi-  
 cate.

## 6. Assicurazione collettiva.

Il Direttore Genera-  
 le dà lettura della seguente  
 relazione:

L'Onorevole Comitato  
 Permanente e l'Onorevole  
 Consiglio di Amministra-

zione approvavano, nelle sedute tenute rispettivamente il 24 e il 28 gennaio 1921, le condizioni relative all'assicurazione del personale appartenente al Provveditorato al Porto di Venezia.

La collettiva ha avuto, in un anno e mezzo, un notevole sviluppo: sono stati emessi oltre 160 contratti per un capitale complessivo di oltre nove milioni di lire, senza tener conto dei contratti suppletivi; e si prevede che il numero degli assicurati salirà gradualmente, perchè il Provveditorato al Porto ha alle proprie dipendenze un notevole numero di impiegati e salariati (complessivamente a detta del Provveditore al Porto, oltre 400).

Gli accenni fatti ora alla importanza della



collettiva di cui trattasi hanno lo scopo di mettere l'onorevole Comitato Permanente e l'onorevole Consiglio di Amministrazione in condizione di valutare l'opportunità di accogliere una richiesta che è stata fatta dall'Amministrazione conseguente in merito alle assicurazioni relative ad assicurati, licenziati e dimissionari prima del pagamento di tre annualità di premio.

Il Provveditorato al Porto richiede, con lettera 22 Aprile u. s. che l'Istituto, per gli impiegati e salariati, licenziati o dimissionari durante il periodo di prova o comunque prima del pagamento della terza annualità di premio, corrispondesse, a titolo di riscatto speciale, almeno la quarta parte dei premi effettivamente

pagati, pari alla quota a carico dell'assicurato, che il Provveditorato si è obbligato a rimborsare agli interessati nei casi predetti.

L'Istituto richiese, prima di pronunciarsi un elenco degli assicurati che hanno abbandonato il servizio. Essi sono in numero di quattordici dei quali dodici licenziati e due dimissionari. Il Provveditorato ha fatto notare che durante l'anno di prova o al termine di esso si ha il maggior numero di licenziamenti e che questi sono notevolmente ridotti dopo tale periodo di tempo.

In considerazione di ciò e tenuto presente l'altra percentuale di caricamento che grava sui premi relativi a lunghe durate, quali sono quelle



relative alle polisse inisia-  
li emesse a favore del  
personale appartenente  
al Provveditorato; tenuto  
presente altresì che il rischio  
corso nel primo anno dal-  
l'Istituto è lievissimo, in  
quanto nella prima terza  
parte del periodo assicura-  
tivo il capitale garantito in  
caso di morte è pari ad un  
terzo di quello assicurato,  
sottoponendo all'On. Consi-  
glio di Amministrazione la  
richiesta del Provveditorato,  
ne propone l'accoglimento  
e chiede l'autorizzazione  
ad estendere le concessioni  
fatte per i 14 mesi di cui è  
cennato nella presente a casi  
analoghi che si presenta-  
sero in avvenire relativamente  
a polisse appartenenti  
alla Collettiva "Provveditorato  
al Porto di Venezia".

In seguito alla concessione di cui sopra si propone di non assegnare al fondo di integrazione di previdenza, sulle polizze da emettere, il 10% del capitale assicurato come era stato deliberato nelle sedute richiamate in principio della presente e di lasciare inalterata la provvigione all'Agente Generale nella misura del 10% del capitale, salvo a stornare la quarta parte di essa sulle polizze che vengano rescisse prima che siano state pagate almeno due annualità di premio.

Il medesimo Direttore Generale conferma che la Ferraga al periodo di riscatto è ammissibile sia perché trattasi di una collettiva, sia perché le eliminazioni degli assicurati avvengono per licenziamento o per

Dimissioni.

In conforme parere  
del Comitato Permanente,  
espresso nella sua seduta  
dell'11 corrente, il Consiglio  
approva le concessioni suindi-  
cate.

(Segue a Vol. 56)